

STATUTO

ASSO.LAB.

StArT AM

Studi Storici

Archeologia Architettura Arte Archivistica

Territorio Transfrontaliero

Alpi Marittime

Associazione di Volontariato

Art. 1 Costituzione

1.1 - E' costituita l'associazione di volontariato apartitica ed aconfessionale denominata StArT AM (Associazione - Laboratorio - Studi Storici – Archeologia –Architettura - Arte – Archivistica - Territorio - Transfrontaliero - Alpi Marittime) che in seguito sarà denominata Associazione.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei suoi soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 - L'Associazione ha sede in Ventimiglia (IM).

1.5 - Il Consiglio Direttivo può, con una sua delibera, trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi staccate anche in altre città della Regione Liguria.

Art. 2 Finalità

2.1 - L'Associazione senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità storico-culturali e di solidarietà sociale nell'ambito dell'individuazione, studio, protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico, archivistico, artistico, architettonico, museale, monumentale, ambientale e demo-etno-antropologico.

2.2 – L'Associazione svolgerà la propria attività in stretto coordinamento con gli organi centrali e periferici statali, in particolare dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della Pubblica Istruzione, nonché con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle azioni a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale in tutte le sue forme, così come tale disponibilità viene data alle strutture degli Enti regionali e locali.

2.3 – L'Associazione attiverà, ove possibile, azioni comuni con la Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo della Regione Liguria, con le Università di Genova e del Piemonte nelle loro azioni sul territorio della Alpi Marittime nel quale opera l'Associazione, con le varie realtà delle

Università europee (in particolare italiane e francesi), con istituti di ricerca, con enti di studio, tutela, valorizzazione ed associazioni (con particolare riferimento all'Association Alpes Ligures, all'AMONT e all'ICOMOS sezione del Principato di Monaco) operanti nel territorio delle Alpi Marittime francesi.

2.4 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di:

- a) Sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali.
- b) Sollecitare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio storico, artistico ed ambientale.
- c) Promuovere e gestire campi archeologici, missioni, esposizione e mostre, corsi, seminari locali ed internazionali, presentazione di volumi, ricerche e qualsiasi manifestazione od attività di carattere storico (considerando anche gli aspetti demo-etno-antropologici) che possano contribuire a sviluppare la più larga partecipazione dei cittadini per l'interesse verso il patrimonio dei beni culturali ed ambientali del territorio delle Alpi Marittime, favorendo in particolare la conoscenza di queste discipline presso le fasce più giovani e svantaggiate anche attraverso la realizzazione di progetti di promozione e di solidarietà sociale rivolti a tutti i segmenti e fasce di popolazione.
- d) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per perseguire attività tese alla valorizzazione e tutela dell'ambiente come momenti di formazione permanente, di partecipazione attiva e spontanea, di crescita culturale ed umana anche al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita.
- e) Tessere collaborazioni, rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e universitari e con ricercatori indipendenti ed altre Associazioni, Enti e privati che perseguono lo stesso fine.
- e) Favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
- f) Realizzare monografie, carte archeologiche, riviste, periodici, strumenti audiovisivi ed altri media divulgativi.
- g) Promuovere l'istituzione e la gestione di musei, aree archeologiche, fondi archivistico-librari in donazione e monumenti assicurandone la valorizzazione e la tutela.
- h) Promuovere gli scopi dell'attività statutaria anche all'estero, previo accordi con i governi interessati nel rispetto della normativa di riferimento.
- i) Favorire e promuovere nel mondo della scuola (di ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
- i) Partecipare attivamente nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per il salvataggio e la difesa del patrimonio culturale danneggiato da eventi calamitosi.
- l) Adottare ogni altra iniziativa che sarà ritenuta valida dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi sociali nell'ambito delle norme dell'Associazione.

Art. 3 Aderenti all'Associazione

3.1 – Sono ammessi all'Associazione coloro che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi ed accettino i regolamenti dell'Associazione.

3.2 – L'ammissione all'Associazione è condizionata dall'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

3.3 – I soci sono tenuti a corrispondere una quota sociale annua che sarà definita in modo da favorire l'accesso ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate.

3.4 – L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci: Fondatori, Ordinari, Onorari, Benemeriti ed Aggregati. La qualità di socio Onorario e di socio Benemerito sarà conferita dal Consiglio Direttivo a titolo permanente a persone o Enti che si sono distinti per meriti speciali nei confronti dell'Associazione. Appartengono alla categoria soci Aggregati i minori di età che non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

3.5 – Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche, nella persona di un socio rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.6 – Il titolo di Socio Fondatore, oltre ad essere conferito a coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, può essere conferito anche a quei Soci che hanno contribuito alla sua fase costituente. L'attribuzione di tale titolo è stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.7 – Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di Associati Sostenitori che forniscono un sostegno economico alle attività della Associazione.

3.8 – Tutti i soci maggiorenni validamente iscritti godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo.

3.9 – I Soci Onorari, Benemeriti e Sostenitori non godono di diritto di voto e non sono eleggibili.

3.10– Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art 4 Diritti e doveri dei soci

4.1 – I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4.2 – I soci hanno diritto di essere informati e di partecipare alle attività promosse dalla Associazione e di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate preventivamente concordate e nei limiti fissati.

4.3 – L'iscrizione a socio vale per l'anno solare in cui essa è avvenuta.

4.4 – L'iscrizione in qualità di socio ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in costanza di pagamento della quota associativa che deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4.5 – I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

4.6 – Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.7 – I soci liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia in favore dell'Associazione

Art 5 Recesso ed esclusione del socio

5.1 – I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni ritenute disonorevoli nei confronti dell'Associazione, nei confronti di terzi o Enti o per violazione delle norme in tema di beni culturali ed ambientali.

Art 6 Risorse economiche

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari.

6.2 – Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative annuali;
- quote straordinarie;
- lasciti, donazioni, contributi di soci e di privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività sociali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti realizzati nello svolgimento delle attività;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore;
- altri eventuali proventi ai sensi della Legge 383/2000;
- Premi di rinvenimento ai sensi del precedente art. 4.7.

6.3 – Le quote associative annuali sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo, mentre le quote straordinarie possono essere stabilite, solo a fronte di spese di carattere straordinario, dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

6.4 – Il patrimonio dell'Associazione, per tutta la sua durata, non potrà essere distribuito e dovrà essere destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi associativi, salvo che imposizioni di legge non ne dispongano obbligatoriamente un diverso utilizzo o destinazione.

Art 7 Organi dell'Associazione

7.1 – Sono organi dell'Associazione:

- a) Organi Direttivi

- Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
- b) Organi Esecutivi
- Comitato Esecutivo
 - Comitato Scientifico
 - Sezioni organizzative territoriali e tecniche
 - Commissioni di lavoro
- c) Organi di Controllo
- Collegio dei probiviri
 - Revisori dei conti

7.2 – Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito.

Art 8 Assemblea dei Soci

8.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci validamente iscritti all'Associazione da almeno cinque giorni rispetto alla data dell'adunanza alla quale si intende partecipare, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, sospensione o espulsione.

8.2 – L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario e due scrutatori e regola il diritto di intervento nel corso del dibattito.

8.3 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta. Delibera in via esclusiva in merito a:

- il programma e le attività dell'Associazione;
- l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni allegate;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti,
- l'esame delle questioni demandatogli per legge o per statuto, o sottoposte al suo esame dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo.

8.4 – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun componente presente all'Assemblea. Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro Socio. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza semplice, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le cariche sociali, le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.5 – L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- lo scioglimento dell'Associazione a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento dei Soci iscritti con diritto di voto;
- la modifica dello Statuto. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci regolarmente iscritti.

8.6 – L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun componente presente all'Assemblea. Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro Socio.

8.7 – L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione ad eccezione dei casi diversamente regolamentati dallo Statuto.

8.8 – Il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie compete solo ai Soci maggiorenni, validamente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

8.9 – La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 1/5 dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il Presidente ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 9 Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11.

9.2 – Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene definito dall'Assemblea prima di procedere all'elezione dei suoi membri.

9.3 – Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Nel caso venissero a mancare per dimissioni o per altro motivo uno o più consiglieri, il Presidente o chi ne assume le funzioni, provvederà alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

9.4 – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Scientifico.

9.5 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale situazione il Presidente è obbligato a procedere alla convocazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti dei Comitati delle Sezioni e Commissioni di lavoro interne con solo diritto di parola.

9.6 – Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

9.7 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea che non siano riservate alla competenza di altri organi;
- esaminare e valutare i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il piano delle attività annuali e le relazioni ed i rendiconti sull'attività dell'Associazione predisposti dal Presidente con il supporto del Comitato Esecutivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo ed il programma dei lavori almeno entro la fine del mese di marzo di ciascun anno;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito alla esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione redigendone e modificandone il Regolamento;
- deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sezioni Organizzative e delle Commissioni di Lavoro.

Art 10 Presidente

10.1 – Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, è deputato all'amministrazione e gestione operativa ed esecutiva dell'Associazione e ne è il legale rappresentante.

10.2 – Il Presidente coadiuvato dal Comitato Esecutivo svolge i seguenti compiti:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- apertura, gestione e chiusura di conti correnti bancari e postali;
- assunzione di impegni di spesa, in qualsiasi forma anche mediante sottoscrizione di garanzie, nei limiti identificati nel bilancio preventivo;
- direzione del personale, comprensiva dei poteri di assunzione, promozione, aumenti di merito e di anzianità, verifica disciplinare e licenziamento;
- firmare gli atti dell'Associazione;
- valutare le proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo;
- curare la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- curare i rapporti con la stampa e promozione dell'immagine dell'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art 11 Vice Presidente

11.1 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art 12 Segretario

12.1 – Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'archivio amministrativo dell'Associazione, del quale è responsabile.

Art 13 Tesoriere

13.1 - Il Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione, prepara il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Art 14 Direttore Scientifico

14.1 – Il Direttore Scientifico ha il compito di contribuire, predisporre e seguire presso gli Enti la progettazione delle iniziative approvate dal Consiglio Direttivo, è inoltre deputato alla verifica dei progetti sotto il profilo scientifico per verificarne la congruità con le finalità sociali.

Art 15 Comitato Esecutivo

15.1 – Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni amministrative e di gestione operativa ed esecutiva.

15.2 – Il Comitato Esecutivo è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Direttore Scientifico.

Art 16 Commissioni di lavoro

16.1 – Le commissioni di Lavoro sono nominate dal Consiglio Direttivo per svolgere, nell'ambito delle direttive generali fissate, mediante indagini, studi, esami e proposte, l'attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso.

16.2 – I membri delle Commissioni di Lavoro sono scelti dal Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i suoi componenti un responsabile che ha il compito di riunire la commissione stessa e di dirigerne il lavoro, sempre all'interno dei limiti di tempo e di competenza fissati dal Consiglio Direttivo.

16.3 – A far parte delle Commissioni di Lavoro possono essere chiamati sia associati che non associati al fine di garantire la maggior funzionalità, competenza ed efficienza possibile.

Art 17 Sezioni organizzative territoriali e tecniche

17.1 – Il Consiglio Direttivo può istituire delle Sezioni organizzative Territoriali e Tecniche a cui potranno essere assegnate specifiche funzioni ed il mandato per il presidio di particolari aspetti

connessi al territorio o di aspetti tecnici mediante indagini, studi, esami curando anche gli aspetti organizzativi connessi.

17.2 – Ogni Sezione è retta da un responsabile nominato dal Presidente.

17.3 – Le Sezioni Organizzative Territoriali e Tecniche rispondono al Presidente.

Art 18 Comitato Scientifico

18.1 – Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico, oltre al Direttore Scientifico che ne è responsabile, i responsabili delle Sezioni organizzative Tecniche e Territoriali.

18.2 – Possono essere chiamati a far parte di questo Comitato anche altri soci, su segnalazione del Direttore scientifico, con nomina da parte del Presidente a seguito di esigenze particolari.

Art 19 Collegio dei Probiviri

19.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

19.2 – Esercita funzioni arbitrali per le controversie insorgenti tra gli organi sociali, tra questi ed i soci e tra i soci stessi.

19.3 – Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente.

19.4 – Possono far parte del Collegio dei Probiviri sia Soci che non soci (se esterno, non più di uno). Le eventuali sostituzioni dei suoi componenti operati nel triennio del suo mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea successiva alla nomina.

19.5 – La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche all'interno dell'Associazione.

19.6 – Il Presidente dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo facoltà di parola.

19.7 – Ai soci possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo scritto;
- rimozione dall'incarico;
- sospensione dall'attività;
- espulsione.

19.8 – Le decisioni dei Probiviri verranno comunicate al Segretario che, informatone il Presidente, ne curerà l'esecuzione.

Art 20 Revisori dei conti

20.1 – E' prevista la figura di almeno un Revisore dei Conti o di un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri. L'Assemblea ordinaria che lo elegge delibera sulla sua composizione prima del voto.

20.2 – I Revisori dei Conti esercitano il controllo sull'amministrazione finanziaria ed accertano la regolare tenuta della contabilità sociale. Il loro mandato ha durata triennale.

20.3 – Nel caso in cui venga eletto un Collegio dei Revisori dei Conti questi elegge al suo interno un Presidente.

20.4 – Il Revisore o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola.

Art 21 Scioglimento e liquidazione

21.1 – In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21.2 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art 22 Consorzi / coordinamenti

22.1 - L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operino nel medesimo ambito.

Art 23 Disposizioni finali

23.1 – Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato ed alle loro eventuali variazioni.